



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste

ORDINANZA n. 02 /2007

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

RITENUTO NECESSARIO:

ai fini della sicurezza portuale e di una efficiente operatività dei porti/approdi di Rodi Garganico, Foce Varano e Capojale - di regolamentare la fruizione degli spazi acquei e relative banchine necessarie all'ormeggio ed allo stazionamento delle navi e galleggianti;

CONSIDERATA:

l'esigenza di garantire l'incolumità delle persone e dei veicoli, regolamentandone l'ordinato transito e la sosta nell'ambito dei porti ed aree portuali di Rodi Garganico, Foce Varano (agro del Comune di Ischitella) e Capojale (agro del Comune di Cagnano Varano), alla luce delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10.09.93 n. 360;

CONSIDERATA LA NECESSITA':

di salvaguardare la sicurezza dei passeggeri assicurando il regolare svolgimento delle attività in porto e sulle aree portuali nonché il servizio di linea da e per le Isole Tremiti e per le gite turistiche lungo la costa del Gargano;

RITENUTO NECESSARIO:

ai fini della salute pubblica, di regolare l'utilizzo delle aree portuali/demaniali e relative adiacenze di Rodi Garganico, Foce Varano (agro del Comune di Ischitella) e Capojale (agro del Comune di Cagnano Varano), evitando nelle stesse la discarica abusiva di rifiuti di qualsiasi genere;

TENUTO CONTO:

delle esigenze logistiche-operative del locale naviglio peschereccio e della presenza di unità da diporto negli approdi di giurisdizione;

VISTA: la Legge 31.12.1982 n. 979 - "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTO: il Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22;

VISTA: l'Ordinanza di questo Comando n. 17/1999 emessa in data 20.05.1999;

VISTA: l'Ordinanza di questo Comando n. 09/2003 emessa in data 02.04.2003;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30, 50, 62, 65, 68, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

ART. 1 **Porto di Rodi Garganico**

- a. Lungo il lato di levante del pontile di Rodi Garganico, per una lunghezza di mt. 50 dalla testata, esclusa la zona scalette, è consentito l'ormeggio delle unità da traffico, da pesca e da diporto, per il tempo strettamente necessario alle operazioni commerciali e/o comunque stabilito dalla locale Autorità Marittima. L'ormeggio lungo il lato levante del pontile di Rodi Garganico, all'altezza delle scalette, è riservato alle MM/BB che esercitano le gite turistiche lungo la costa del Gargano. E' vietata la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità nello specchio acqueo a levante del pontile stesso e lungo la scogliera posta a ridosso del molo sul lato di ponente.
- b. Per un raggio di mt. 100 dal pontile è vietata qualsiasi forma di balneazione. Si fa obbligo al titolare dello stabilimento balneare confinante, di posizionare in mare almeno n. 3 gavitelli di colore arancione con bandiera rossa, al fine di segnalare il limite di balneazione.
- c. Il tratto di arenile compreso dalla radice del molo sul lato di levante per una lunghezza di mt. 70 verso EST, è riservato all'alaggio e alla sosta delle unità da pesca e da diporto, nonché al deposito di materiale. La sosta di qualsiasi unità ed anche il deposito di materiali sono subordinati all'autorizzazione di cui al successivo art. 4.
- d. Su tutta la lunghezza del molo, è vietato il transito e la sosta di qualsiasi veicolo salvo le eccezioni di cui ai successivi artt. 5 e 6.
- e. Il transito e la sosta di qualsiasi veicolo, in tutta l'area portuale, è consentito solo ed esclusivamente nelle aree a ciò destinate. E' vietato in modo assoluto la sosta di qualsiasi veicolo fuori di dette aree o nelle aree riservate a mezzi delle FF.AA. o delimitate da strisce gialle.

ART. 2 **Porto di Foce Varano**

- a. E' vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità nel tratto compreso tra l'imboccatura del porto-canale fino alla prima bitta (lett. A) molo di Ponente (fanale verde) e molo di Levante (fanale rosso).
- b. Il tratto di banchina compreso tra la lettera "A" e la lettera "B" molo di levante, è riservato esclusivamente all'ormeggio e la sosta, di qualsiasi unità appartenente alle FF.AA.

- c. Il tratto di banchina compreso tra la lettera "B" molo di levante fino allo scivolo di alaggio/varo, è riservato all'ormeggio delle unità da diporto appartenenti alla Lega Navale Italiana.
- d. Nel tratto di banchina compreso tra lo scivolo alaggio/varo del molo di levante fino alla perpendicolare del ponte è vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità.
- e. Nel tratto di banchina compreso dalla perpendicolare del ponte molo di levante fino alla lettera "c" è consentito l'ormeggio e la sosta delle unità da pesca a remi.
- f. Il tratto di banchina, compreso tra la lettera "A" e la lettera "N" molo di Ponente, in corrispondenza del ponte, è riservato all'ormeggio e la sosta delle unità da pesca.
- g. Il tratto di banchina che va dal ponte (lett.N) per una lunghezza di mt.200 escluse le aree in concessione (circa 30 mt) è riservata esclusivamente all'ormeggio delle unità da pesca della marineria locale inferiore alle 5 t.s.l. Sulla banchina in questione è vietato l'ormeggio a qualsiasi altro tipo di unità, è inoltre vietato l'ormeggio a pacchetto o comunque tutti quei tipi di ormeggi che occupano uno spazio acqueo superiore a 4 metri.
- h. Su tutta la lunghezza delle banchine (Levante e Ponente), compreso l'area dello scivolo, è assolutamente vietata la sosta, il transito e la circolazione di qualsiasi genere di veicoli, salvo le eccezioni indicate nei successivi artt. 5 e 6.
- i. L'utilizzo dello scivolo per l'alaggio e il varo di unità è subordinato all'autorizzazione di cui al successivo art. 4.

ART. 3 Porto di Capojale

In tutto il canale di Capojale, lato ponente e levante, l'ormeggio e la sosta delle unità da pesca, traffico e diporto è consentito solo ed esclusivamente nelle aree sotto elencate o in quelle eventualmente date in concessione per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Le zone destinate all'ormeggio e alla sosta sono così suddivise:

- a. Il tratto di banchina ad iniziare da mt. 30 dal distributore di gasolio per la lunghezza di 500 metri circa, fino alla lettera "A", è destinata all'ormeggio e alla sosta delle unità da pesca locali.
- b. Il tratto di banchina che va dalla lettera "A" fino alla Lettera "B", è destinato all'ormeggio delle unità da pesca in transito.
- c. Il tratto di banchina che va dalla lettera "B" fino alla Lettera "C", è destinato all'ormeggio delle unità da traffico per le Isole Tremiti.
- d. Il tratto di banchina che va dalla lettera "C" fino alla lettera "D", è destinato all'ormeggio di unità appartenenti alle FF.AA.
- e. Nel tratto di banchina che va dalla lettera "D" fino alla testata del molo "fanale rosso", è vietata la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità.

- f. E' vietato nel modo più assoluto l'ormeggio di unità affiancate su due o più file.
- g. Sui moli di Levante e Ponente è vietato il transito e la sosta di qualsiasi veicolo, salvo le eccezioni indicati negli articoli 5 e 6, in tal caso il transito dovranno avvenire esclusivamente nelle aree a ciò destinate ed individuate da strisce bianche.
- h. Per un raggio di 10 metri dal distributore di gasolio è vietato la sosta e l'ormeggio di qualsiasi mezzo. Nel tratto di banchina appositamente delimitato, è consentito soltanto l'ormeggio di unità che devono effettuare rifornimento di carburante, limitatamente al tempo necessario a tale operazione. Sarà cura del gestore del distributore di gasolio dotare l'area sopra descritta di idonee attrezzature antincendio, curandone costantemente la perfetta efficienza.
- i. Dalla perpendicolare del ponte stradale per tutta la lunghezza verso il lago, lato levante e ponente, è assolutamente vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità.

ART. 4 Operazione di alaggio e varo - Rodi G.co - Foce Varano - Capojale

Le operazioni di alaggio e varo, in tutte le aree demaniali, per mezzo di autogrù, anche se in dotazione all'autocarro, regolarmente autorizzato mediante comunicazione alla Capitaneria di Porto di Manfredonia ex art. 68 del Codice della Navigazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Locale Marittimo competente. Dovranno essere autorizzate le operazioni di alaggio e varo di unità poste o da porre su carrelli trainati da autovetture ove è possibile utilizzare idonei scivoli. A tale fine dovrà essere inoltrata a predetto Ufficio apposita istanza in bollo, specificando le generalità complete del richiedente, e le eventuali generalità di chi effettuerà la predetta operazione, il giorno e l'ora. Tale istanza dovrà essere corredata di una marca bollo uso corrente necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

L'accesso ai veicoli autorizzati, è limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni.

ART. 5 Attività di pesca - Rodi G.co - Foce Varano - Capojale - lago di Varano

E' vietato qualsiasi forma di pesca nel raggio di un miglio dall'imboccatura dei porti canali di Foce Varano e Capojale ovvero dal molo di Rodi Garganico comunque dalle strutture portuali.

E' vietato altresì realizzare qualsiasi tipo di manufatto per la pesca con il sistema denominato bilancia, rete a bilancia o rete quadra.

ART. 6 Accesso alle aree portuali - Rodi G.co - Foce Varano - Capojale

- a. L'accesso alle aree portuali, e alle zone destinate allo sbarco/imbarco dei prodotti ittici, è consentito esclusivamente ai veicoli non superiori i 15 q.li muniti di regolare permesso, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità Marittima Locale. Il permesso deve essere esposto sul parabrezza in modo ben visibile, sia quando il veicolo è in moto, sia quando trovasi in sosta. Gli automezzi, addetti al trasporto di prodotti ittici, possono ottenere detto permesso di accesso, solo se muniti di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'autorità

competente. L'accesso ai veicoli autorizzati, è limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Particolari deroghe possono essere rilasciate a discrezione dell'Autorità Marittima.

- b. Per ottenere il permesso di accesso in porto, l'interessato deve inoltrare, motivando e specificando la durata del permesso, apposita istanza, che dovrà contenere le generalità complete del richiedente, i dati di individuazione del mezzo, la fotocopia del certificato di assicurazione corredata da una dichiarazione che attesti la conoscenza delle disposizioni e dei divieti inerenti la circolazione in ambito portuale, allegando idonea documentazione sanitaria. L'Autorità Marittima locale, valutata la richiesta, se ritenuta valida e fondata, rilascerà apposito permesso con validità non superiore ad un anno.
- c. E' fatto obbligo ai rispettivi Comuni di apporre idonea segnaletica, sia verticale che orizzontale, per quanto concerne le zone di parcheggio, gli stalli di sosta riservata ai soggetti diversamente abili, e relativi cartelli monitori ai sensi della Legge 241/90, per quanto concerne il limite di velocità e quanto altro necessario per disciplinare la viabilità.
- d. L'Autorità Marittima, qualora ritenuto necessario, a proprio insindacabile giudizio, può procedere all'immediata rimozione forzata del veicolo in sosta, con spese e sanzioni relative, a totale carico del proprietario dello stesso.

ART. 7 **Esenzioni dall'autorizzazione all'accesso - Rodi G.co - Foce Varano - Capojale**

Possono accedere nelle aree portuali senza alcun permesso gli autoveicoli con targa militare, i mezzi della forza pubblica, le ambulanze, i mezzi della Polizia Urbana, i Vigili del Fuoco e le autovetture autorizzate a svolgere il servizio di pronto soccorso.

ART. 8 **Limite di velocità in acque portuali – lago di Varano**

Tutte le unità navali in transito negli specchi acquei dei porti canali di Capojale, Foce Varano, l'approdo di Rodi Garganico ed il lago di Varano devono procedere a una velocità ridotta al minimo indispensabile tale da non pregiudicare la sicurezza delle manovre e comunque non superiore a 3 (tre) nodi.

ART. 9 **Divieti e Obblighi - Rodi G.co - Foce Varano - Capojale lago di Varano**

E' **vietato** a chiunque di:

- esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa quella subacquea, e la raccolta di molluschi all'interno dei porti-canali di Foce Varano, Capojale e lungo il perimetro dell'approdo/molo di Rodi Garganico;
- esercitare la balneazione, qualsiasi tipo di sport acquatico, all'interno dei porti-canali di Foce Varano, Capojale, lago di Varano e lungo il perimetro dell'approdo/molo di Rodi Garganico;
- abbandonare mezzi nautici e/o navali di qualsiasi genere, efficienti o meno, sulle aree portuali ovvero negli specchi acquei;
- prelevare acqua di mare per lavaggio e rinfresco di prodotti ittici o di qualsiasi altro genere alimentare;

- abbandonare nelle aree portuali o gettare in mare rifiuti di qualsiasi genere, ivi comprese cassette e scorie varie provenienti dalla selezione del pescato;
- lavare autoveicoli, cassette di pesce, reti o altro sulle banchine del porto, in aree portuali;
- depositare, abbandonare o disperdere lungo i cigli delle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.);
- avere motori ingranati all'ormeggio;
- transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, motociclo e simili in spiaggia;
- avere cani, sia a bordo che a terra, senza museruola, non legati da apposita catena e privi di autorizzazione veterinaria e/o sanitaria;
- transitare o sostare con veicoli autorizzati a meno di 5 (cinque) metri dal ciglio di banchina;
- sostare ovvero parcheggiare, con qualsiasi veicolo, nelle aree portuali, fuori dalle aree/stalli a ciò destinati ovvero nelle aree riservate ad autobus;
- sostare ovvero parcheggiare, con qualsiasi veicolo, creando intralcio alla circolazione portuale;
- transitare/sostare sui moli e/o porti senza il previsto permesso di accesso rilasciato dalla competente Autorità Marittima;
- campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare nelle aree portuali;
- sostare nelle aree portuali con autocaravan o roulotte in aree non appositamente attrezzate/riservate anche senza i dispositivi di stazionamento inseriti o comunque collegati con cavi elettrici, manichette per rifornimenti idrici o scaricare residui organici e/o acque chiare e luride in ambito portuale;
- sostare ovvero lasciare in sosta i rimorchi, carrello e simili nelle aree portuali;
- accendere fuochi pirotecnici, falò o fare uso di fornelli nelle aree portuali senza le previste autorizzazioni;
- versare in mare, fiumi o scarichi fognari idrocarburi o miscele di idrocarburi comprese le acque di sentina contenenti residui oleosi, rifiuti urbani, rifiuti speciali o comunque tossici;
- accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno degli ambiti portuali per la raccolta di oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi e dei filtri;
- introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati;
- usare detersivi o sostanze detergenti comunque non biodegradabili per il lavaggio di autoveicoli, unità da diporto, pesca e traffico;
- eseguire riparazioni o lavori di qualsiasi tipo su unità da pesca, traffico e diporto, in violazione delle norme ambientali, senza autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- occupare aree portuali ovvero specchi acquei senza concessioni e/o autorizzazioni demaniali;
- impedire/ostacolare in qualsiasi modo la chiusura/apertura delle griglie del lago di Varano;
- effettuare qualsiasi tipo di pesca, anche sportiva, in prossimità delle griglie nel canale di Foce Varano, e/o comunque nell'arco di 100 metri dalle stesse;

- esercitare attività su aree portuali ovvero specchi acquei (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, operare con autogrù, etc.) organizzare giochi, manifestazione ricreative, spettacoli pirotecnici, propaganda verbale e/o con volantini o con qualsiasi altro mezzo, vendere i biglietti di passaggio per navi senza autorizzazione dell'Autorità Marittima;

Tutti hanno l'**obbligo** di:

raccogliere i rifiuti di ogni genere in idonei sacchi a perdere o in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

Gli stessi dovranno essere preventivamente suddivisi secondo le tipologie di rifiuti previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.

I predetti sacchi dovranno essere chiusi, raccolti e depositati negli appositi contenitori per il successivo trasporto e smaltimento in idonea discarica.

I rispettivi Comuni dovranno predisporre la sistemazione di aree ecologiche nell'ambito portuale ovvero demaniale di competenza, con idonei contenitori di raccolta, accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto, in numero sufficiente, procedendo nel contempo ad assicurare la quotidiana raccolta e la pulizia/disinfestazione dei cassonetti/contenitori stessi.

I Comandanti ed i conduttori delle unità da pesca e da diporto facenti base nei porti di Foce Varano - Capojale e l'approdo di Rodi Garganico, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi ed i relativi filtri al gestore degli appositi contenitori ubicati nelle "aree ecologiche" site nell'ambito dei predetti porti/approdo.

In alternativa i Comandanti ed i conduttori delle unità saranno tenuti a conferire i citati rifiuti esclusivamente alle Ditte specializzate, in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia.

I Capibarca/Conduttori dei pescherecci e/o unità da diporto, all'atto del conferimento e/o travaso degli olii usati, dovranno adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo sversamento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo.

La raccolta ed il successivo smaltimento e/o recupero dei rifiuti **prodotti all'interno delle aree demaniali marittime in concessione** è consentito esclusivamente mediante conferimento a Ditte specializzate, in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia, in relazione alle differenti tipologie di rifiuto, con oneri a carico del produttore del rifiuto ovvero mediante conferimento al servizio di nettezza urbana organizzato dai Comuni competenti per territorio nel rispetto della vigente normativa in materia;

Il servizio di pulizia delle aree portuali non in concessione è predisposto dalla Regione Puglia. Il servizio in questione consiste nello spazzamento e nella pulizia delle aree e strade demaniali portuali ove vi sia o meno transito e sosta di autoveicoli e nella raccolta dei rifiuti ivi abbandonati e nel taglio delle erbe o diserbo di tutte le aree secondarie e di minor traffico.

L'Autorità Marittima si riserva di disporre, con l'ausilio dei Comuni, la rimozione forzata delle cose in stato di abbandono lungo le banchine, nelle aree portuali ovvero nelle aree demaniali marittime senza che il legittimo proprietario abbia nulla a pretendere.

ART. 10

Rifornimento di carburante - Rodi G.co - Foce Varano - Capojale

Il rifornimento di carburante alle unità da pesca, traffico e da diporto, deve essere, di massima, effettuato a mezzo delle prese dei distributori fissi all'uopo autorizzati esistenti lungo i cigli delle banchine.

E' vietato il rifornimento a mezzo di recipienti mobili. In caso di inderogabile necessità di rifornimento a mezzo di autobotti, occorre munirsi di apposita autorizzazione presso la competente Autorità Marittima. A tal fine dovrà essere inoltrata al predetto ufficio apposita istanza in bollo, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo (esclusi i giorni prefestivi e festivi).

ART. 11

Precauzione contro gli incendi

E' vietato tenere a bordo degli scafi carburante oltre a quello contenuto nei serbatoi regolamentari. I mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo dovranno essere mantenuti in costante stato di efficienza e custoditi in modo da poter essere prontamente impiegati dal personale presente a bordo e da quello incaricato alla eventuale custodia.

ART. 12

Disposizioni per le unità trasporto passeggeri - Rodi G.co - Foce Varano - Capojale

I comandanti di unità da traffico, devono permettere l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri attraverso apposita passerella, alle quali deve essere preposto proprio personale di fiducia, allo scopo di controllare il flusso dei passeggeri e permettere che all'atto dell'imbarco non sia superato il numero massimo consentito previsto dall'apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

Allo scopo di facilitare i controlli da parte del personale preposto, a bordo di ogni unità deve essere sistemata, ben visibile in prossimità del punto d'imbarco, una tabella metallica o in legno, su cui deve essere trascritto il numero massimo di passeggeri che l'unità è autorizzata a trasportare secondo la stagione.

Quando il numero massimo dei passeggeri imbarcabili è stato raggiunto, il Comandante dell'unità deve disporre la partenza senza imbarcare altri passeggeri, anche se in anticipo sull'orario previsto.

Per il rigoroso rispetto degli orari di partenza, la vendita dei biglietti deve essere sospesa con opportuno anticipo in modo che i passeggeri siano in condizioni di prendere agevolmente l'imbarco. Le biglietterie non devono vendere i biglietti in numero superiore a quello dei passeggeri che le singole unità sono autorizzate a trasportare. E' altresì vietata la vendita di biglietti sul molo.

Un'unità che non possa iniziare il viaggio, in orario, per causa di forza maggiore, è tenuta a lasciare libero l'ormeggio occupato nel caso in cui quest'ultimo sia già destinato ad altra unità di prossimo arrivo.

ART. 13

Ormeggio alle banchine ed ai pontili in concessione.

I concessionari di banchine o pontili galleggianti, per l'ormeggio delle unità da diporto, provvederanno direttamente all'assegnazione dei posti totali disponibili nell'ambito di ciascuna concessione, con la stretta osservanza delle modalità e delle condizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Di massima, oltre a quanto disposto dalla presente Ordinanza, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- gli scafi dovranno essere ormeggiati ad una distanza laterale l'uno dall'altro tale da evitare urti fra loro e consentire agevoli manovre di ormeggio/disormeggio, e dovranno tenere in opera durante la permanenza all'ormeggio idonei parabordi di difesa lungo le murate;
- è vietato a qualsiasi scafo di ancorarsi alla "RUOTA" negli specchi acquei interni dei porti canale di Foce Varano e Capojale ovvero nel lago di Varano.

ART. 14 Obbligo della custodia degli scafi - unità navali

Fermo restando la responsabilità dei proprietari, ai fini della sicurezza, gli scafi e/o unità navali ormeggiati nel porto canale di Foce Varano e Capojale, devono essere permanentemente custoditi dai proprietari, armatori ovvero da membri dell'equipaggio o da persone all'uopo prescelte dai singoli proprietari o proposti dai gestori delle banchine e dei pontili, capaci di fronteggiare qualsiasi sinistro, emergenza e, particolarmente, qualsiasi caso di incendio.

ART. 14/bis Servizio di guardia a bordo delle unità navali in disarmo

Il servizio di guardia a bordo delle unità navali in disarmo nel porto canale di Foce Varano e Capojale deve essere assicurato a mezzo di personale marittimo qualificato. Il proprietario, sentito l'Autorità Marittima del posto, stabilirà di volta in volta, il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo delle unità navali in disarmo.

I guardiani delle unità in disarmo devono controllare costantemente gli ormeggi, rinforzarli in caso di necessità ed ispezionare tutti i locali interni almeno ogni ora al fine di accertare eventuali situazioni anomale in atto (infiltrazioni d'acqua, principi di incendio etc.).

Sulle predette unità in disarmo è fatto divieto di eseguire i lavori a bordo con impiego di fonti termiche. Qualora ciò si rendesse necessario, il proprietario/armatore nel richiedere la prevista autorizzazione all'uso delle fonti termiche, nominerà un responsabile dei lavori cui spetta il compito di osservare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza del caso.

ART. 15 Sanzioni

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 – 1° comma, sarà punito ai sensi dell'art. 1168 del Codice della Navigazione.

L'inosservanza dei divieti/obblighi previsti dall'art. 9, per quanto concerne qualsiasi forma di inquinamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi della Legge 31.12.1982 n. 979 citata in premessa.

Semprechè il fatto non costituisca più grave reato, chi viola le restanti disposizioni, sarà punito, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1165, 1174 e 1231

del Codice della Navigazione.

Per la violazione della circolazione nelle aree portuali, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 14 del D.L. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, o gli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione, modificati dalla Legge 28.12.1993, n. 561.

I contravventori saranno in ogni modo ritenuti responsabili dei danni che dal loro comportamento dovessero derivare alle persone e/o cose.

ART. 16

Disposizioni finali

Sono abrogate le Ordinanze n. 17/99 e 09/03 emesse rispettivamente in data 20.05.1999 e 02.04.2003 di questo Ufficio, citate nella premessa, nonché ogni altra preesistente disposizione in materia con essa in contrasto o comunque incompatibile.

ART. 17

Incaricati dell'esecuzione

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. e dell'art. 1235 del Codice della Navigazione ovvero indicati all'art. 12 comma 1 e 2 del D.L. del 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

ART. 18

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Vieste li 06/03/2007

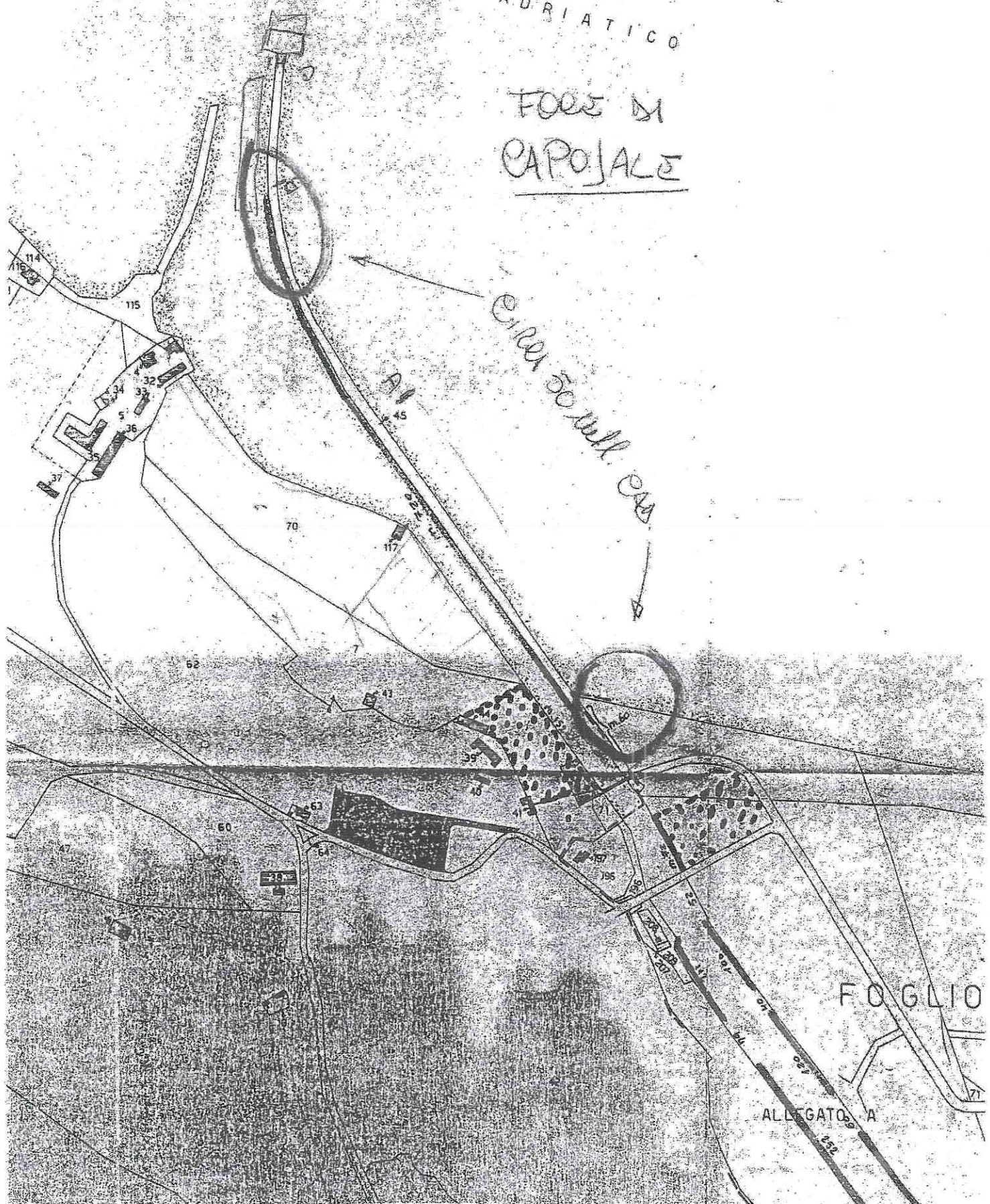
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimo SIMONCELLI



ADRIATICO

FOSS DI
CAPOJALE

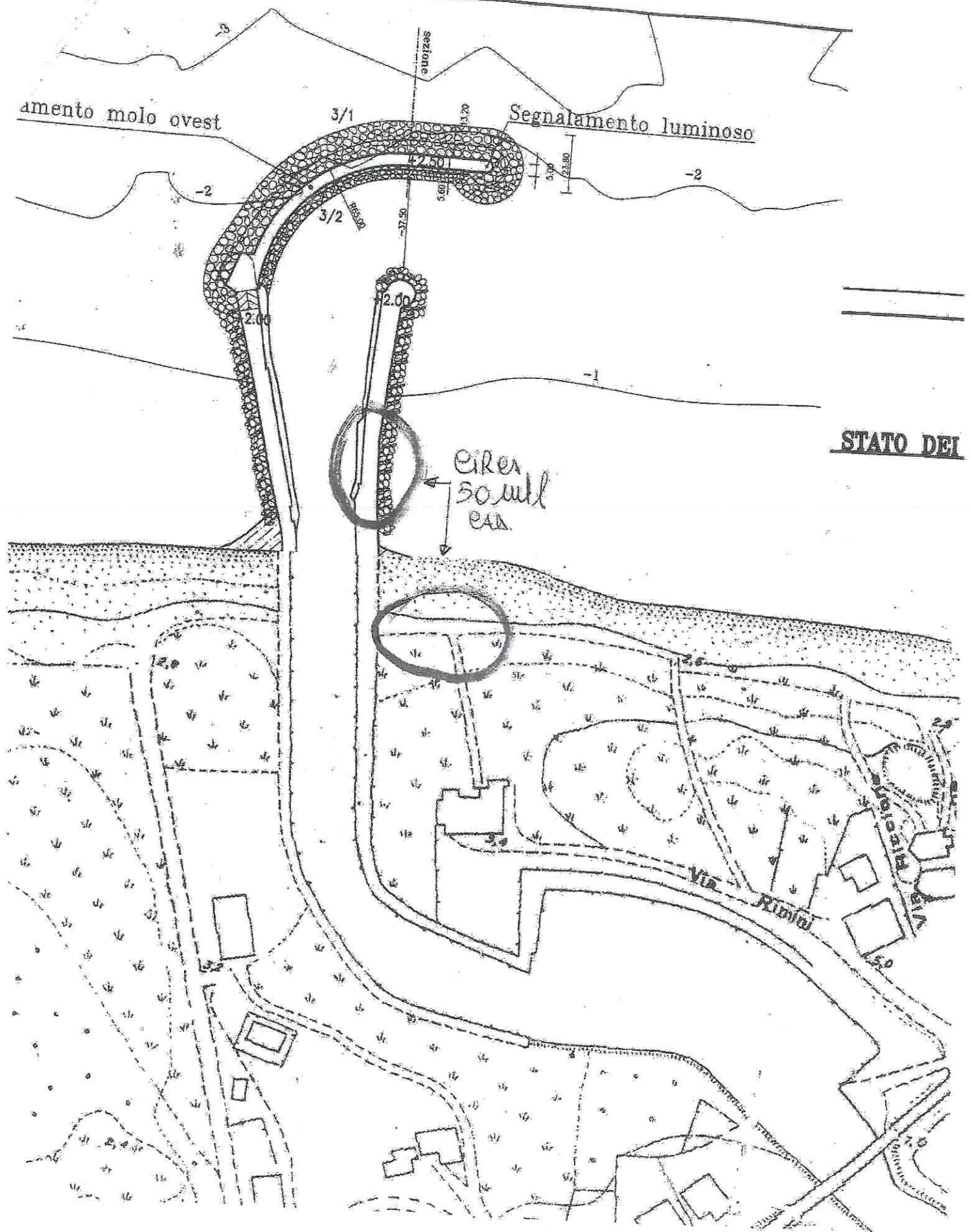
Circle 30 m. C.A.



FOGLIO

ALLEGATO A

Foer VARAVO



STATO DEI